



CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E DI ASSISTENZA
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Aosta, data del timbro postale

Spett.le
DITTE /CONSULENTI
SEDE

OGGETTO: Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica e riposi.
CCNL Art. 19 del 29.01.2000/ allegato F

In relazione a quanto stabilito nell'Art. 19, del CCNL del 29 gennaio 2000, nonché dall'allegato F, Vi comunichiamo che a far data dal 1° ottobre 2000 la nuova aliquota contributiva per GNF è la seguente:

| Gratifica Natalizia e Ferie | Fino al 30.09.2000 | Dal 01.10.2000 |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Busta paga (lordo) | 23,45 % | 18,50 % |
| Accantonamento C.E. (netto) | 18,00 % | 14,20 % |

A tal proposito si ricorda che:

- da tale data i riposi annui (4,95 % lordo), fino ad oggi compresi nel 23,45 %, saranno corrisposti direttamente in busta paga dalle imprese stesse.

- durante tutto il periodo di assenza dal lavoro per **MALATTIA** l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 14,20% netto (18,50% lordo con decorrenza 01.10.2000).

- durante l'assenza dal lavoro per **INFORTUNIO** l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del:

14,20% netto (18,50% lordo dal 01.10.2000) per i primi tre giorni di carenza

5,70% netto (7,40% lordo dal 01.10.2000) dal 4° al 90° giorno.

3,60% netto (4,60% lordo dal 01.10.2000) dal 91° giorno in poi.

Le percentuali di accantonamento devono essere computate sulla retribuzione figurativa che l'operaio avrebbe percepito qualora avesse lavorato, in base all'orario normale di lavoro effettuato durante l'assenza per malattia o infortunio.

Detti accantonamenti verranno erogati ai lavoratori interessati alle scadenze di luglio e di dicembre unitamente alle quote di GNF.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Colliard Ezio